

BGer 4A_572/2016 vom 23. November 2016

Bundesgericht, 2016-11-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_572_2016

FR: TF 4A_572/2016 du 23 novembre 2016

IT: TF 4A_572/2016 del 23 novembre 2016

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e diretto contro una sentenza emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa di natura pecuniaria con un valore litigioso ampiamente superiore alla soglia di fr. 30'000.-- fissata dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF . La decisione impugnata è incidentale ed idonea a causare un pregiudizio irreparabile secondo l' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF , in quanto il passare del tempo viola il diritto, codificato nell' art. 29 cpv. 1 Cost. , a essere giudicato in un termine ragionevole (sentenza 5A_208/2014 del 30 luglio 2014 consid. 1). Il gravame risulta pertanto ammissibile.

E. 2

Giusta l' art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti innanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché di essere giudicato entro un termine ragionevole. Secondo la giurisprudenza, l'esame della durata del procedimento sotto il profilo di questa disposizione non è soggetta a regole rigide, ma deve essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire entro un termine che risulti essere giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze del caso. Devono in particolare essere considerati la portata e le difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura (DTF 135 I 265 consid. 4.4; 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 269 consid. 3.1).

In virtù dell' art. 265 cpv. 1 CPC in caso di particolare urgenza, segnatamente se il ritardo nel procedere rischia di render vano l'intervento, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte. Il secondo capoverso del menzionato articolo prevede che nel contempo, il giudice convoca le parti a un'udienza che deve aver luogo quanto prima oppure assegna alla controparte un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Sentita la controparte, il giudice pronuncia senza indugio sull'istanza.

E. 2.1

La Corte cantonale ha respinto il reclamo della qui ricorrente, poiché, a seguito delle diverse impugnazioni che quest'ultima ha presentato con il suo liquidatore, il Pretore è stato privato dell'incarto della causa - trasmesso alle autorità di ricorso - e si trova quindi nell'impossibilità di emanare la decisione cautelare in questione. Sempre a mente dell'autorità inferiore, inoltrando i gravami la società anonima è pure la causa di eventuali ritardi, atteso che l'intero fascicolo processuale era necessario all'evasione dei rimedi di

diritto esperiti contro le misure di attuazione dei provvedimenti supercautelari, segnatamente perché in tali impugnative era pure criticata la competenza del Pretore a emanare quest'ultimi.

E. 2.2

Narrati i fatti, la ricorrente sostiene che il lasso di tempo trascorso senza che il Pretore abbia emanato la decisione cautelare è contrario all' art. 265 cpv. 2 CPC e viola l' art. 29 Cost. Afferma che la procedura cautelare e quella delle misure di attuazione dei provvedimenti supercautelari sono indipendenti, che è un suo diritto impugnare le misure disciplinari e che il Cantone Ticino può ovviare al problema pratico della mancanza dell'incarto fornendo delle fotocopiatrici alle autorità giudiziarie.

E. 2.3

È innanzi tutto opportuno ricordare che l'interesse della parte convenuta in giudizio con una domanda di misure cautelari, che sono già state accolte in via supercautelare, a ottenere celermente una sostituzione di quest'ultime dopo essersi potuta esprimere è pure esplicitamente riconosciuto dal legislatore. Questi infatti, nell' art. 265 cpv. 2 CPC , prescrive al giudice di pronunciarsi "senza indugio" ("unverzüglich", "sans délai"). Giova inoltre osservare che i provvedimenti supercautelari non sono, in linea di principio, nemmeno impugnabili (sentenza 4A_508/2012 del 9 gennaio 2013 consid. 1.1.1, non pubblicato in DTF 139 III 86 ; DTF 137 III 417) e che nel caso di specie essi sono stati seguiti (dopo 20 giorni), vista la loro inesecuzione, da misure disciplinari fra cui figura una multa giornaliera di fr. 1'000.--.

Ora, è vero che l'impugnazione delle misure disciplinari ha comportato - a giusta ragione, vista anche la natura delle censure sollevate dalla qui ricorrente - la trasmissione dell'intero incarto alle autorità ricorsuali e che tale circostanza può ritardare, per mere ragioni pratiche, la trattazione di una causa. Sennonché dalla fine dello scambio di scritti innanzi al Pretore all'emanazione della sentenza sul reclamo per ritardata giustizia sono trascorsi più di 7 mesi, periodo che non può essere giustificato con motivi organizzativi. La cancelleria della Pretura avrebbe infatti potuto fotocopiare l'incarto prima di trasmetterlo al Tribunale di appello oppure, nel caso ciò fosse stato omissis, domandarne la restituzione per un breve lasso di tempo a tal fine. Ne segue che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, l'inattività del Pretore viola l' art. 29 cpv. 1 Cost. e il ricorso va accolto. Atteso che la censurata passività pare unicamente dovuta all'indisponibilità dell'incarto della causa, il Tribunale federale parte dal presupposto che il Giudice di primo grado si attiverà non appena in possesso del fascicolo processuale che gli verrà prontamente trasmesso dal Tribunale di appello ticinese. Per tale motivo, contrariamente a quanto richiesto dalla ricorrente, non gli è impartito alcun termine, ma viene invitato, come peraltro espressamente previsto dall' art. 265 cpv. 2 CPC , a statuire senza indugio.

E. 3

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela fondato e come tale va accolto. Gli oppositori C._____ e D._____ hanno proposto la reiezione del ricorso, ragione per cui risultano soccombenti nella presente procedura e le spese giudiziarie e le ripetibili vanno poste a loro carico (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).